



	Capitolato d'oneri
--	---------------------------

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DEL CATASTO DELLA RETE ESCURZIONISTICA PUGLIESE –
Azione 4.4.1 – Linea 4.4 – ASSE IV - P.O. FESR 2007 - 2013**

CIG : 09276229E1



Art. 1 Finalità

Il bando fa riferimento al Programma Pluriennale di Asse - Asse IV - Linea 4.4 del PO. FESR 2007 -2013.

Il bando si riferisce, inoltre, all'azione 4.4.1 che prevede cinque diversi interventi/attività. **Il bando fa riferimento alla tipologia di intervento B: "Realizzazione del Catasto della Rete Escursionistica Pugliese".**

L'obiettivo è dare piena attuazione all'art. 4 della LR 21/2003 "Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" che sancisce l'istituzione del Catasto della Rete Escursionistica Pugliese (di seguito REP).

Il suddetto Catasto, una volta realizzato, deve assicurare sia l'individuazione univoca, non solo a livello regionale, di ogni singolo sentiero con le sue caratteristiche (lunghezza, condizioni di percorribilità e di fruibilità da verificare periodicamente, individuare le competenze amministrative e gestionali, ecc.) e sia la visione unitaria e integrata, oltre che assicurare l'allineamento delle politiche turistiche escursionistiche regionali a quelle delle altre Regioni italiane ed europee per possibili collegamenti.

Le azioni ammesse a finanziamento sono relative esclusivamente alla formazione di un catasto di sentieri esistenti nella copertura geografica riportata nel successivo art. 2.

Art. 2 Oggetto

Le attività oggetto del presente bando fanno riferimento alla locazione geografica delle aree protette regionali istituite e delle aree protette nazionali, siti della Rete Natura 2000, aree ad elevato grado di naturalità connesse o funzionali con aree e siti della Rete Natura 2000.

In riferimento ai percorsi definiti funzionali particolare attenzione va prestata ai tracciati che garantiscono una intermodalità con la rete del trasporto pubblico (aerostazioni, stazioni ferroviarie, trasporto collettivo su gomma, porti) e il collegamento con i centri urbani, le contrade e le aree dotate di servizi turistici di ricettività.

Le suddette attività sono articolate nelle seguenti fasi:

- a) Censimento dei percorsi destinati ad una modalità non motorizzata o ad uso promiscuo. Rientrano in tali percorsi quelli destinati alla mobilità pedonale (escursionismo), alla mobilità con l'uso di animali (cavalli, muli o carri agricoli trainati da animali), alla mobilità ciclabile (mountain bike, biciclette da turismo ed altre forme di veicoli a due ruote non motorizzati). I percorsi da censire dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - i. essere dotati di segnaletica dedicata o essere stati attrezzati con segnaletica dedicata negli ultimi anni, anche se oggi tale segnaletica appare assente;
 - ii. essere oggetto di intervento di attrezzabilità con apposizione di segnaletica;



- iii. essere stati oggetto di interventi di attrezzabilità per la fruizione non motorizzata (aree di pic nic, capanni per bird-watching, staccionate per la sicurezza dei visitatori, ecc);
 - iv. essere stati oggetto di interventi di attrezzabilità per la fruizione da parte di nuclei familiari con lattanti e minori, disabili, persone non autosufficienti, stranieri;
 - v. essere stati oggetto di promozione attraverso la redazione di cartografia specifica da parte di enti pubblici o enti di gestione di aree naturali protette;
 - vi. essere promossi con descrizione del percorso e/o cartografia su siti internet;
 - vii. essere stati oggetto di ampia divulgazione attraverso la pubblicazione su riviste tematiche di settore o pubblicazione di guide escursionistiche;
- b) Censimento di percorsi non ancora esplorati;
- c) Realizzazione di un *data base* alfanumerico e geografico dei percorsi censiti. Ogni percorso dovrà, inoltre, riportare i dati descrittivi che consentono di valutare l'uso e la potenzialità d'uso del percorso, nonché le sue caratteristiche fisiche e amministrative;
- d) Realizzazione di una brochure informativa di n. 10 pagine di presentazione della rete escursionistica pugliese fruibile da parte di persone disabili e straniere.

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta in stretta sinergia e sotto il controllo del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Art. 3 Modalità di esecuzione

A e B - Censimento dei percorsi

Le attività relative alle lettere a) e b) del precedente articolo dovranno essere eseguite mediante censimento bibliografico, analisi dei progetti già finanziati da precedenti finanziamenti comunitari, rilevamento diretto sul campo dei percorsi.

Per ogni percorso sarà necessario indicare almeno le seguenti informazioni: fonte informativa, eventuale denominazione, località di partenza e di arrivo, dati di localizzazione (comune, località, coordinate per punti del percorso), proprietà dei tracciati, eventuale ente gestore, ente realizzatore del percorso se attrezzato, descrizione del finanziamento utilizzato per la realizzazione del percorso, caratteri della segnaletica, caratteristiche del fondo, sintetica descrizione del contesto di inserimento con particolare riferimento agli attrattori, dati tecnici del percorso (lunghezza, dislivello, tempo di percorrenza previsto, grado di difficoltà), accessibilità, interesse del percorso, eventuale servizi turistici a disposizione, modalità di percorrenza. Eventuali detrattori presenti.



C - Realizzazione di un data base alfanumerico e geografico dei percorsi censiti

Le attività relative alla lettera c) art.2 prevedono l'implementazione dei dati sopra descritti in un apposito *data base*. Ai percorsi individuati dovrà inoltre essere attribuito un codice alfanumerico riferito al contesto di inserimento e alla numerazione progressiva.

Contestualmente i percorsi dovranno essere implementati in un *data base* geografico, collegato con quello alfa-numerico. La cartografia di base dovrà essere quella disponibile sul sito www.sitpuglia.it comprendente: ortofoto 2006, Carta Tecnica della Regione Puglia, Carta di uso del suolo regionale.

Confluiranno in tale data base geografico anche i dati già acquisiti dal competente Servizio Ecologia, riguardanti percorsi già realizzati e finanziati nell'ambito di specifiche azioni.

La dimensione stimata dei percorsi da rilevare è di circa 3000 km. Il rilievo dei tracciati e degli elementi infrastrutturali della rete escursionistica dovrà essere eseguito mediante tecniche di rilevamento che utilizzino la tecnologia G.P.S. secondo i seguenti indirizzi tecnici:

- Rilievo del tracciato

Il rilievo dovrà essere eseguito utilizzando il GPS in modalità cinematica facendo riferimento alle seguenti specifiche:

- Massimo errore planimetrico tollerabile = 5 m;
- Frequenza di rilievo = 1 s;
- Valore massimo di P_{dop} (Entità dell'errore sferico di posizionamento) ammesso durante il rilievo = 6;
- Numero minimo di satelliti ricevuti nel corso del rilievo = 5.

Nel caso di locale perdita del segnale o comunque di ricezione dei satelliti insufficiente a raggiungere la precisione richiesta è necessario ripetere il rilievo in condizioni migliori di ricezione o, qualora sia impossibile ottenere un risultato che rientri negli standard richiesti, si devono usare metodologie di rilievo topografiche tradizionali per i tratti critici.

Dovrà essere impiegato un ricevitore GPS differenziale intendendo con questa locuzione un dispositivo GPS con ricevitore (Rover) in grado di registrare durante la fase di rilievo i dati necessari per operare una correzione differenziale (in post-processing o in tempo reale) con riferimento a stazioni fisse di posizione nota. Questa procedura è in grado di minimizzare gli errori posizionali e permette di raggiungere la migliore qualità di rilievo.

- Rilievo di punti notevoli lungo il tracciato

È previsto il rilievo del punto GPS in modalità statica per almeno 1 minuto. Valgono le stesse specifiche di cui sopra per quanto riguarda l'errore massimo tollerabile, P_{dop} e numero minimo satelliti in ricezione.

Le diverse categorie di punti notevoli da rilevare sono le seguenti:

- Emergenze antropico-ambientali rilevabili lungo il tracciato (beni archeologici, edifici rurali di particolare valore architettonico o storico, edifici religiosi, emergenze geologiche, grandi alberi, ecc.);
- Strutture ricettive di appoggio (bed and breakfast, bivacco, agriturismo, campeggio ecc.)



- Strutture di appoggio per la fruizione (area di sosta, punti acqua, punto panoramico, fermata trasporto pubblico, punto di informazione al pubblico, bacheche, punti di assistenza tecnica ai mezzi, ecc.);
- Elementi morfologici rilevanti lungo il tracciato (lame, gravine, corsi d'acqua, ecc.)
- Cambi di tipologia prevalente del fondo del percorso (strada bianca, pista forestale, mulattiera, sentiero su fondo naturale, sentiero selciato, fondo asfaltato, ecc.)
- Bivi con altri sentieri o strade

È necessario che vengano sempre rilevati i punti notevoli corrispondenti a inizio-fine tratta riportati sulla scheda allegata al Regolamento Regionale n. 23/2007.

I punti notevoli e le tratte lineari devono essere restituiti come file di cartografia numerica, con associata una tabella contenente i seguenti dati alfanumerici.

Campi	Definizione	Dimensione	Tipo dati
ID	Identificativo dell'elemento puntuale	4	Numerico
Tipo	Tipologia di elemento puntuale	2	Testo
Descr	Tipologia di elemento puntuale	100	Testo

- Restituzione cartografica

Le informazioni di questa sottosezione sono finalizzate alla precisa localizzazione delle iniziative nel sistema informativo geografico in uso presso il Servizio Ecologia. A tal fine, oltre a fornire la precisa identificazione catastale del luogo sede dell'intervento, occorre produrne una adeguata rappresentazione cartografica. In particolare, occorre indicare l'area, o le aree, su cui si intende intervenire, individuandole su stralci cartografici (IGM 25.000, IGM 50.000, CTR o similari, aerofotogrammetrici) che ne consentano l'immediata individuazione geografica. Oltre all'inquadramento dell'area, è necessario fornire lo sviluppo plano-altimetrico dei percorsi escursionistici. Tale documentazione dovrà essere fornita esclusivamente in formato digitale shp file o formato con esso compatibile, nel sistema di riferimento: UTM 33N WGS84. La base cartografica di riferimento per la restituzione informatizzata dei percorsi è rappresentata dall'ortofoto regionale (aggiornata al 2006) e dalla Carta Tecnica Regionale disponibili sul sito www.sit.puglia.it. Pertanto per la restituzione degli elementi di tipo lineare e puntuale occorrerà seguire le seguenti indicazioni: Elementi di tipo lineare. I tracciati degli elementi lineari della rete viaria vanno ricondotti all'andamento individuato nell'ortofoto, anche laddove il tracciato rilevato vi si discosti localmente. Lo stesso vale per gli elementi puntuali (ponti, passaggi tra case, ecc.) presenti sulla ortofoto, per i quali deve essere fatto passare il tracciato. Elementi di tipo puntuale. Per i temi lineari, gli eventuali punti d'intersezione tra due o



più elementi devono essere univoci, ovvero tutte le congiunzioni tra linee devono convergere in "nodi".

La restituzione dei dati del rilievo deve essere effettuata secondo gli standard dei sistemi informativi in uso presso la Regione Puglia e con formati compatibili con quelli già gestiti.

Inoltre tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento sia in forma cartacea che informatica dovrà essere di esclusiva proprietà della Regione Puglia che ne dovrà acquisire la piena disponibilità.

- Consegna del materiale

Gli elaborati relativi alle lettere a) e b) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- o Il data- base alfanumerico dovrà essere compilato usando tabelle in formato dbf e schede in un formato friendly per ogni singolo tracciato secondo la modalità presente nel RR n. 23/2007;
- o I file geografici dovranno essere consegnati nel sistema di riferimento cartografico UTM Fuso 33N, datum WGS84. Il formato di consegna di ciascun file dovrà essere shape-file (*.shp) con tabelle in formato Dbase (dbf) o formati con essi compatibili;
- o Il nome degli shape-file dovrà essere costruito in maniera standard e corrispondere al codice attribuito al percorso.
- o Tracciati originali rilevati con GPS;
- o Coordinate geografiche dei punti notevoli presenti lungo il tracciato.

Le attività relative alla lettera a) art. 5 del precedente paragrafo dovranno essere eseguite mediante censimento bibliografico, e rilievo diretto sul campo.

D - Realizzazione di brochure informativa

Le attività relative alla lettera d) dell'art.2 riguardano la realizzazione di una brochure informativa di n. 10 pagine di presentazione della rete escursionistica pugliese. La sua realizzazione prevede in particolare l'allestimento tecnico, redazionale, grafico e stampa di n. 3.000 copie di una brochure in formato finale 15 x 20, di n. 8 pagine interne stampate su carta 110 gr/mq + 4 pagine di copertina stampate su carta 160 gr/mq; in quadricromia bianca e volta, con foto e illustrazioni a colori, di cui effettuare selezioni fotolitografiche, fascicolato con due spillature centrali.

Art. 4 Gruppo di lavoro

Del gruppo di lavoro che svolgerà il servizio dovrà far parte un esperto senior con almeno 10 anni di esperienza nel settore di progetti territoriali o ambientali integrati, che assumerà funzioni di coordinatore del gruppo.

Art. 5 Cronoprogramma/Tempistica

L'Offerta tecnica dovrà contenere un cronoprogramma in cui saranno dettagliati i



tempi di esecuzione delle attività, che dovranno essere svolte e completate nel tempo massimo di 365 giorni continui, come specificato.

Art. 6 Comitato tecnico

La realizzazione degli interventi oggetto della presente gara sarà seguita e coordinata da comitato tecnico appositamente costituito e nominato dal Dirigente del Servizio Ecologia. Comporranno tale organo:

- il Dirigente del Servizio Ecologia e/o un Suo delegato/a;
- il coordinatore/coordinatrice tecnico dell'aggiudicatario;
- un funzionario/a tecnico della Regione Puglia nominato in seno al personale del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuto alcun onere per le prestazioni.

Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:

- rendere costante l'interazione tra stazione appaltante e aggiudicatario per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere più spedito e certo il processo di realizzazione del servizio;
- favorire l'acquisizione dei dati e informazioni pregresse in possesso della Regione Puglia, di altri EE.LL. o di altri soggetti privati;
- indirizzare le diverse fasi indagine e dettagliare i prodotti e servizi attesi;
- analizzare e valutare le diverse informazioni progressivamente acquisite anche al fine di perfezionare la struttura del catasto e delle sue diverse forme di promozione;
- valutare le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori redatte dall'aggiudicatario del servizio anche al fine di sviluppare elementi di analisi e di proposta circa altre eventuali azioni da realizzare per una migliore performance del turismo di tipo escursionistico in Puglia.

Art. 7 Modalità di pagamento

Il Responsabile di azione, che è anche il Responsabile dell'esecuzione del servizio, provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, con le seguenti modalità:

A) anticipazione finalizzata in via prioritaria all'applicazione da parte del soggetto beneficiario delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del prezzo d'appalto, su presentazione di specifica domanda di pagamento a seguito della stipula del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio.

L'anticipazione a favore del beneficiario finale, allo stato parametrata al 5% dell'importo di aggiudicazione del servizio, in relazione all'art.2 - comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata, previa specifica disposizione dell'Autorità di Gestione, in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali;

B) successiva erogazione pari complessivamente al 35% dell'importo di aggiudicazione del servizio, sottratto l'importo di anticipazione già erogato di cui



alla lettera A) secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013;

C) erogazioni successive pari al 30% dell'importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo 95% dell'importo stesso, secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013;

D) erogazione saldo finale nell'ambito del residuo 5% previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva, come meglio specificato nell'art. 9.

L'appaltatore, in virtù dell'art.22 L.R. 15/2008, è tenuto a comunicare al Committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8 è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 Verifica finale

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare

- una relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- un'attestazione delle spese effettivamente sostenute, sottoscritte dal legale rappresentante;
- il prodotto finale del servizio.

A seguito della verifica della documentazione succitata e della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile di Azione provvederà alla erogazione del saldo finale.

Art. 10 Vincoli dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.



Art. 11 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Ecologia;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio Servizio;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di



rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 12 Penalità

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di EURO 500,00 ed un massimo di EURO 5.000,00. L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e



gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Art. 14 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 15 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.



Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 16 Clausola risolutiva espressa

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.



Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

Art. 17 Risoluzione per inadempimento

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.11 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.



Art. 18 Diritti d'autore e proprietà delle risultanze

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

Art. 19 Responsabilità

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 20 Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

Art. 21 Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Art. 22 Clausola finale

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel bando.